

CITTA' DI BISCEGLIE

Verbale del collegio dei revisori n. 12.2026

L'anno 2026, il giorno 15 aprile, alle ore 8,00 dietro regolare convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori della Città di Bisceglie, nelle persone dei sigg. Mario Aulenta, Arcangelo Bicchieri e Sandro Tramacere, in modalità telematica, per il seguente ordine dei lavori: parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.27/2026, avente ad oggetto "*Lavori in danno al condominio di via san Benedetto, civico 4, per ripristino tubazione fognante interrata in via san Benedetto e vico Salerno. Cig: B8FD040CAD. Riconoscimento debito fuori bilancio*", ricevuta per email in data 31 marzo 2026, con nota protocollo C.A883.1.2026-03-31.0025407.

Il collegio deve preliminarmente dar conto che in data 27 gennaio 2026 è stata approvata, con deliberazione n. 3, la Nota di Aggiornamento al DUP e che nella medesima data è stato approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 14, il Bilancio di Previsione 2026 - 2028.

I componenti danno atto che l'istruttoria è stata singolarmente compiuta dagli scriventi, prima del presente verbale.

L'insorgenza del debito rinviene dal fatto che sono emersi urgenti lavori di scavo per ripristinare una tubatura fognaria, e, non essendo il Comune coperto da un global service di prontezza, anche per questo particolare lavoro, lo stesso ha dovuto ricorrere d'urgenza a ditta.

Nella documentazione, di corredo alla proposta, è stata riscontrata: relazione sul computo metrico; verbale di accertamento della sussistenza della urgenza; dichiarazione sostitutiva dell'appaltatore; DURC di quest'ultimo; quadro economico; regolare esecuzione; codice CIG; consulenza tecnica relativa a disputa tra il condominio finitimo al tratto fognario e il Comune di Bisceglie/A.Q.P.; richiesta di ulteriore decurtazione, rispetto a quella già prevista per le individuazioni rivenienti da somme urgenze, dall'art.140, comma 3, D.Lgs.36.2023, rimasta senza esito, schema di deliberazione consigliare.

Dalla narrativa che precede, e dalla analisi della documentazione, come partitamente riportata *supra*, si può assumere che vi sia stata utilità per l'ente e che, al fine della verifica in ordine al se le

somme dovute non pervengano per oneri non accollabili al civico bilancio, le somme qui scrutinate vadano riconosciute, ex lettera E), comma 1, art. 194, D.Lgs. 267.2000, per la sicura prestazione resa nell'interesse dell'ente, quanto all'utilità ed all'arricchimento. La spesa riveniente dal presente atto è complessivamente pari ad € 3.558,57.

Da quanto testé riportato, a norma dell'articolo 194, comma 1, lettera e), D.Lgs. 267.2000, sussistono i requisiti per la riconoscibilità del qui scrutinato debito fuori bilancio.

Il Collegio, acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile, esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio, per la somma suvvista, e prende atto della copertura finanziaria dello stesso, come da narrativa dello schema d'atto consigliare qui scrutinato.

L'organo di revisione rammenta l'obbligo, per il civico ente, di trasmettere entro i termini di legge, a norma dell'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla competente Procura della Corte dei conti- Puglia.

E il parere sulla riconoscibilità del DFB termina qui.

Va riferito che, nel carteggio, compare una ulteriore richiesta di decurtazione, effettuata al somministrante dal dirigente preposto, connesso alla prassi (Corte dei conti) di abbattimento del debito del 5%-10%, a seconda di appalti o forniture, a titolo di non dovuta corresponsione dell'utile di impresa. Nel carteggio non si rinviene risposta alcuna da parte della ditta somministrante. Nel proprio parere contabile, pur positivo quanto alla copertura, e all'utilità ed arricchimento, il dirigente segnala quest'ultima mancata decurtazione. L'art. 140, D.Lgs. 36.2023, al comma 3, come su accennato, contempla una decurtazione sui prezzari, ed al successivo comma 4, ne fa poggiare detta fattispecie sia all'art. 191 Tuel, che all'art. 194, comma 1, lett. E. Ma in caso di ritardo nella procedura contabile di assunzione dell'impegno, Corte dei conti (Basilicata, controllo, n.5/2020; Sicilia, controllo, n.121/2019) annette la sottrazione dell'utile di impresa al diretto rapporto tra l'ordinante ed il fornitore, quando la procedura contabile non avvenga nei tempi e con le modalità previsti nel caso (Delibera di giunta e rinvio al Consiglio entro 20 gg.

dall'ordinazione, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'ordinazione sia avvenuta). Ne consegue la necessità che il Segretario generale, nei suoi poteri di sovrintendenza delle funzioni e coordinamento delle attività dei dirigenti (art. 97, TuEL), richieda l'ammontare della non ottenuta decurtazione a titolo di utile di impresa a chi non abbia, in termini, curato la sequela della procedura contabile su descritta.

Del che è verbale, redatto alle ore 9,00.

Mario Aulenta Sandro Tramacere Arcangelo Bicchieri

